



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BALDINI, CARUSO, SIBILIA, MENARDI,
ESPOSITO, LATRONICO, GIORDANO, ZANETTA,
GALLO e CASOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

Istituzione dell'Autorità dell'Alto Tirreno

ONOREVOLI SENATORI. - La singolare storia geologica del nostro Paese, insieme a quella altrettanto singolare delle sue vicende umane, alla tormentata ed eterogenea orografia del territorio, alla fragilità, alla degradabilità ed al dinamismo del suolo e del sottosuolo, alla frastagliata complessità dell'idrografia, inducono ad individuare in una legge speciale il mezzo giuridico legislativo per un più sollecito intervento nella materia. Anche perché gli ecosistemi divengono sempre meno capaci di accogliere le dinamiche dovute alle attività umane, proprio mentre la scienza ecologica mette in guardia l'uomo moderno contro i guasti causati dagli sperperi di ogni sorta con cui è stato aggredito l'ambiente naturale.

Bisogna quindi riconoscere ed esplicitare il legame fra l'attuazione delle politiche di risanamento ambientale e la politica per il miglioramento della qualità delle acque, anche di balneazione.

Per conseguire tale scopo deve essere predisposto un piano pluriennale le cui linee di sviluppo non devono creare distorsioni di mercato, ma indicare un primo obiettivo generico, prima di passare a successivi approfondimenti di programmazione ambientale.

La mancanza di interventi adeguati può contribuire ad aggravare situazioni di dissesto già conosciute; si può citare ad esempio il fenomeno della subsidenza, ossia l'abbassamento del suolo causato dal costipamento dei materiali e dall'aumento della quantità di acqua estratta dal sottosuolo per fini industriali, agricoli e civili. Questo fenomeno, sommato all'innalzamento del livello del mare, contribuisce all'arretramento delle spiagge che colpisce gran parte dei nostri litorali.

Un'altra alterazione dell'ambiente che va attentamente valutata e controllata è quella determinata dalla realizzazione di bacini artificiali, i cui effetti si riscontrano sia sull'ambiente circostante e sull'intero bacino idrografico interessato, che sui tratti costieri influenzati dagli apporti solidi.

In Italia, come in tutti i Paesi del mondo con territori costieri estesi ed intensamente antropizzati, c'è viva attenzione per i sempre più diffusi e preoccupanti fenomeni di erosione delle spiagge.

Tali fenomeni erosivi, presenti ovunque lungo i litorali tirrenici, si accentuano in corrispondenza degli apparati deltizi, dove il fenomeno comincia a manifestarsi a spese dell'apice del delta e si estende, quindi, lungo le ali.

L'erosione ha interessato, più o meno intensamente, tutti i delta progradanti nel Tirreno e ha probabilmente preso l'avvio a seguito di opere di regimazione nei bacini idrografici; di frequente gli sbarramenti sono costruiti non lontano dalla costa come nel caso del fiume Tevere. Ad una sensibile riduzione del carico solido fluviale possono avere contribuito anche le passate ingenti escavazioni di inerti in alveo. Un esempio interessante è costituito dalla foce del fiume Arno (Toscana), dove l'erosione si è manifestata alla fine del secolo scorso e continua tuttora, soprattutto lungo l'ala destra, con un arretramento della linea di riva pressoché costante di circa 10 metri all'anno.

Fra le cause idrografiche dell'erosione, la subsidenza è senz'altro la principale ed in alcune zone quali la Toscana (pianura di Pisa) questo fattore può essere considerato uno dei maggiori responsabili dell'arretramento della linea di riva.

Considerata la scarsa disponibilità di sedimenti idonei per un ripascimento, il loro costo e l'estensione dei tratti da proteggere, attualmente si sta sperimentando un sistema misto che prevede il ripascimento, ma con una protezione dei sedimenti mediante una barra artificiale costituita da piccoli massi e ciottolame.

L'ipotesi è quella di ricostruire non solo la spiaggia emersa, ma anche quella sommersa.

Si dovrà poi pervenire alla disciplina di tutti i tipi di discarica, dallo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi e semisolidi al sistematico e continuo rilievo qualitativo e quantitativo dei corsi idrici, con gli obiettivi di qualità prefissati in funzione degli usi o delle esigenze di tutela ecologica, igienica e turistica, alle informazioni qualitative e quantitative sui vari corsi idrici, insieme ai rilievi sistematici delle caratteristiche dinamiche dell'Alto Tirreno e delle concentrazioni in mare dei vari elementi inquinanti.

Con l'articolo 1 è istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità dell'Alto Tirreno, con sede in Viareggio, con varie funzioni tra cui quella di adottare il piano di risanamento dell'Alto Tirreno, provvedere al coordinamento degli interventi di

emergenza approvando, altresì, il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità, provvedere al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione e proporre ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa.

Con l'articolo 2 sono disciplinati i presupposti ed il contenuto del piano di risanamento prevedendosi un coordinamento del medesimo con i programmi previsti dall'Unione europea, dagli accordi internazionali e dagli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa; in particolare il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino e dei piani regionali di tutela delle acque e coordina gli interventi previsti dall'articolo 1 del disegno di legge con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

Con l'articolo 3 è prevista una segreteria tecnica con a capo un segretario generale avente per lo più funzione ausiliaria e di coordinamento.

Infine, con l'articolo 4 sono previste disposizioni finanziarie per la copertura della spesa derivante del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorità dell'Alto Tirreno)

1. E istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità dell'Alto Tirreno, di seguito denominata «Autorità», presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il piano di risanamento dell'Alto Tirreno;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante ordinanze, con i poteri e per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia dell'Alto Tirreno su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4; impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela dell'Alto Tirreno;

g) propone ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa e provvede alla gestione del relativo piano di intervento.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Art. 2.

(Piano di risanamento)

1. Il piano di risanamento dell'Alto Tirreno assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi dell'Unione europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità le necessarie misure di coordinamento.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei piani regionali di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

3. Il piano di cui al comma 1, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei ministri di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 3.

(Segreteria tecnica)

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con mandato quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità.

2. Il segretario generale tra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti dell'Autorità;

b) cura, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

3. La sede dell'Autorità dell'Alto Tirreno è ubicata in Viareggio.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

